

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO (PUA), PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SU ALTRO SEDIME FABBRICATO RESIDENZIALE BIFAMILIARE, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 14/2009 "PIANO CASA". P.E. 12/090-PUA A NOME DI LIBRALESSO CRISTINA E LIBRALESSO SIMONE. ADOZIONE EX ART. 20 L.R. 11/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 3 della L.R. 14/2009, come modificato dalla L.R. 13/2011, consente la demolizione e ricostruzione, con aumento della cubatura, degli edifici realizzati anteriormente al 1989, che necessitino di essere adeguati agli standards qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza, purché gli edifici stessi siano ubicati in zona territoriale propria e solo qualora vengano utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile, in conformità alle linee guida previste dall'art.2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4, come integrate con deliberazione della G.R.V. n. 2499/2009;
- Attraverso un Piano Urbanistico Attuativo, secondo le procedure di cui alla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, è pure possibile una localizzazione diversa del fabbricato oggetto di ricostruzione e ampliamento rispetto al sedime originario;

VISTO che, avvalendosi dei benefici delle normative di cui sopra, i Signori Libralesso Diano e Bacchin Lorenza hanno presentato in data 29-06-2012 al prot. n. 8149 istanza di Permesso di Costruire per attuazione di un Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.) per demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale bifamiliare sull'area catastalmente censita: Comune di Quinto di Treviso, Fg. 5, Mn. 300, 127, 448;

ATTESO che:

- Il Piano Urbanistico Attuativo è stato adottato ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 dalla Giunta comunale con deliberazione n. 106 in data 12-09-2012;
- Il Piano Urbanistico Attuativo è stato approvato ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2 in data 09-01-2013;
- In data 18-02-2013 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica presso lo studio del notaio dott. Giopato Francesco di Treviso, al n. 82.164 di repertorio, registrata e trascritta, che prevede, all'art. 10 quanto segue:
“L'edificazione sull'area del piano di lottizzazione dovrà avvenire nel rispetto della sagoma limite risultante del progetto di lottizzazione nonché in conformità alle Norme di Attuazione del P.R.G.”

VISTA la richiesta di variante al Piano urbanistico presentata in data 05-09-2016, prot. 12.467, dalle ditte Libralesso Cristina, nata a Treviso il 30/06/1986, e Libralesso Simone, nato a Treviso il 09/07/1990, consistente nell'ampliamento della sagoma limite prevista nel precedente progetto, mantenendo inalterati gli standard previsti, come illustrato dai seguenti elaborati a firma del geom. Sergio Morao di Morgano:

- Elaborato TAV. U (Planimetrie, estratti e dati tecnici);
- Atti di proprietà;
- Relazione tecnica.

DATO ATTO, in relazione al disposto di cui all'art. 20 della L.R. 11/2004, che il Piano in oggetto è stato presentato da tutti gli aventi titolo, in quanto sottoscritto da tutti i proprietari delle aree comprese nel perimetro del Piano stesso;

VISTO che l'area interessata ricade in zona classificata dal PRG come ZTO di tipo E2.1, interessata da fascia di rispetto stradale (Mn. 127) e disciplinata dagli artt. 43, 45, 50, delle N.A;

PRECISATO che, trattandosi di mera modifica della sagoma limite prevista nel piano originario, mantenendo inalterato lo schema delle opere di urbanizzazione primaria, non è necessario acquisire nuovamente i pareri degli enti gestori dei servizi e del Dipartimento di Prevenzione dell'U.L.S.S. n. 9;

--- 0 ---

VISTA la normativa di riferimento:

- la Legge 17.08.1942, n. 1150, la legge 28.01.1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 05-08-1978, n. 457, in particolare l'art. 28 "*Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente*";
- la Legge Regionale 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 23. 04. 2004, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 19 "*Piani urbanistici attuativi (PUA)*" e l'art. 20 "*Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano urbanistico attuativo*";
- la Legge Regionale 08-07-2009, n. 14, in particolare l'art. 3 "*Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente*";
- la Legge Regionale 08-07-2011, n. 13;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
- il P.R.G. e le N.A. vigenti;

DATO ATTO che per la presente proposta di provvedimento è stato dato corso agli adempimenti di trasparenza e pubblicità, dettati dall'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione sul sito internet comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs 267/2000, sulla proposta deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio III "Urbanistica-Edilizia privata " Arch. Andrea Sancassani;

SENTITO il Segretario Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:

- 1) di adottare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della L.R. 23-04-2004 n. 11, la variante al P.U.A. di iniziativa privata, presentato dai Signori Libralesso Cristina e Libralesso Simone in data 05-09-2016 al prot. n. 12.467 (P.E. 12/090-PUA-VAR), composto dai seguenti documenti in atti:
 - Elaborato TAV. U (Planimetrie, estratti e dati tecnici);

- Atti di proprietà;
 - Relazione tecnica.
- 2) di dare atto che i tempi per la realizzazione sono previsti dall'art. 5 della convenzione urbanistica sottoscritta in data 18-02-2013 presso lo studio del notaio dott. Giopato Francesco di Treviso, al n. 82.164 di repertorio, registrata e trascritta;
 - 3) di dare atto che l'efficacia del P.U.A. è di 10 anni ai sensi del comma 9 dell'art. 20 della L.R. 23-04-2004 n. 11, rimanendo fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni stabiliti nel piano stesso;
 - 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 20 comma 3 della L.R. 11/2004 il PUA adottato sarà depositato presso la segreteria del Comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e mediante l'affissione di manifesti. Nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili potranno presentare opposizioni mentre chiunque potrà presentare osservazioni;